

COMUNE DI PERTUSIO

- Provincia di Torino -

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 23 del 16.07.2007

Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 2 del 18/04/2012
e n. 20 del 06/07/2013

TITOLO I - TIPOLOGIA, LIMITI E SISTEMI DELLE SPESE IN ECONOMIA

Art. 1 - Oggetto di regolamentazione e fonti

1. Il presente regolamento disciplina il ricorso al sistema delle spese in economia per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori da parte del Comune.
2. Per ogni acquisizione in economia il Comune opera attraverso un responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 10 D.Lvo 163/06 individuato nel responsabile del Servizio interessato.
3. Al responsabile unico del procedimento sono demandate, per ogni intervento da eseguirsi, l'organizzazione e le procedure per l'autorizzazione, la scelta, l'affidamento, l'esecuzione, le verifiche di regolarità e di collaudo, se previsto.
4. Le norme del presente regolamento si armonizzano al Codice dei contratti relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, adottato con D.Lvo 12/04/06 n. 163.
5. In presenza di contratti misti che comprendano servizi, lavori e/o forniture si applicherà l'art. 14 del suddetto codice dei contratti.
6. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento gli acquisti di beni e servizi tramite il servizio economato, disciplinato dal regolamento relativo.

Art. 2 - Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Le procedure per l'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia disciplinate dal presente regolamento sono consentite in via generale fino all'importo di € 100.000,00.
2. Le procedure per l'esecuzione di lavori in economia sono consentite in via generale fino ad € 50.000,00 se eseguiti in amministrazione diretta e fino ad € 200.000,00 se eseguiti per cottimi.
3. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).
4. Le forniture, i servizi ed i lavori di importo superiore ai limiti indicati nei commi precedenti non potranno essere frazionati artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente Regolamento.
5. L'ordinatore, che abbia disposto in violazione di quanto sopra, risponde personalmente delle obbligazioni assunte.

Art. 3 - Requisiti generali dell'affidatario

1. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di

idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

2. Per la qualificazione in materia di beni e servizi fino ad € 6.000,00 è sufficiente, per ritenere qualificati i soggetti interpellati, la dimostrazione del possesso del requisito di iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività oggetto dell'appalto e l'assenza di impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione dimostrabile anche mediante autocertificazione.

Art. 4 - Elenco degli operatori economici

1. E' istituito un elenco degli operatori economici per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture.

2. L'elenco è articolato nelle tre sezioni, per i lavori, per le forniture e per i servizi. Ciascuna sezione può essere a sua volta articolata in sotto sezioni.

3. L'elenco è permanentemente aperto alle iscrizioni di quegli operatori economici che lo richiedano e che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3.

4. L'istituzione dell'elenco è resa nota con avviso pubblico da inserirsi, in maniera permanente, sul sito istituzionale del Comune e da pubblicarsi all'albo pretorio. Tutte le richieste pervenute o che perverranno al Comune prima dell'avviso suddetto devono intendersi archiviate senza necessità di alcuna comunicazione ai mittenti.

5. Gli affidamenti di lavori, forniture e servizi saranno effettuati sulla base di graduatoria redatta tenendo conto della data dell'iscrizione nell'elenco disciplinato dal presente articolo, conseguente alla ricezione dell'istanza al protocollo dell'ente, sulla base del criterio rotativo e dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

6. Il presente articolo trova applicazione per lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e per forniture e servizi di importo pari o superiore ad € **40.000,00**, ove il responsabile non ritenga di attivare una procedura aperta (asta pubblica).

7. Con provvedimento del responsabile specificamente incaricato si darà esecuzione alla presente norma.

Art. 5 - Area dei lavori che possono effettuarsi in economia

1. I lavori che, per loro natura, possono effettuarsi in economia, nell'ambito delle categorie generali previste dall'art. 125 del D.Lvo 12/04/2006 n. 163, sono i seguenti:

A) Manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarli a mezzo di pubblico incanto, licitazione privata o altre forme previste dal D.Lvo 12/04/2006 n. 163, artt. 55, 121 e 122;

B) Lavori di manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore ad € 100.000,00 concernenti:

b 1) manti di usura del piano viabile;

b2) sovrastrutture stradali;

b3) corpo stradale nelle sue varie parti;

b4) opere di presidio e di difesa;

- b5) fossi, canali, alvei e relativi manufatti;
 - b6) opere in verde;
 - b7) opere di sicurezza stradale e di segnaletica verticale e orizzontale;
 - b8) fabbricati ed altri immobili costituenti pertinenze e i relativi impianti;
 - b9) i lavori di riparazione, adeguamento e adattamento di locali di proprietà e/o gestione comunale con i relativi impianti, infissi e manufatti, nonché per quelli presi in affitto nei casi in cui per legge o per contratto siano a carico del locatario;
 - b10) le riparazioni e le manutenzioni delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 - b11) i lavori relativi a demolizioni dei fabbricati e dei manufatti cadenti, nonché lo sgombero dei materiali rovinati;
 - b12) ogni altra tipologia di interventi diretti a mantenere, modificare, adeguare o risanare beni ricompresi nel patrimonio dell'Ente.
- C) Interventi non programmabili in materia di sicurezza, nonché interventi diretti a scongiurare situazioni di pericolo;
- D) Lavori di ogni specie la cui esecuzione non può essere differita, dopo che siano state infruttuosamente esperite le procedure di gara;
- E) Gli studi, le rilevazioni ed i lavori necessari per la compilazione dei progetti;
- F) Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- G) Lavori da eseguire d'ufficio, a carico dei contravventori ai regolamenti comunali ed alle ordinanze contingibili ed urgenti.

Art. 6 - Area delle forniture e dei servizi

1. In attuazione della previsione dell'art. 125 c.10 del D.Lvo 12/04/06 n. 163, al fine di favorire il ricorso al sistema di effettuazione delle spese in economia per l'acquisto di beni e servizi si individuano, in rapporto alle esigenze di questo Ente, le seguenti tipologie che potranno formare, di volta in volta, oggetto di negoziazione:

A) Tipologie di forniture

- a) Spese per cancelleria ed in generale per materiale, attrezzature e arredi per gli uffici comunali (fotocopiatori, fax, macchine fotografiche, telefoni, armadi ...);
- b) Noleggio, riparazioni e manutenzione mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio; spese telefoniche;
- c) Spese di rappresentanza, ricevimenti, convegni e onoranze; acquisti di medaglie, nastri, distintivi, diplomi, fasce tricolori, bandiere e oggetti per premi; spese inerenti a solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie;
- d) Arredi, attrezzature e spese per l'illuminazione e la climatizzazione di locali, stanze ed uffici comunali; spese per fornitura di acqua, gas e energia elettrica anche mediante l'acquisto di macchine e relative spese di allacciamento;

- e) Spese per il funzionamento della mensa, compreso acquisto di elettrodomestici e di arredi, per eventuali ulteriori mense e per il trasporto scolastico;
- f) Spese per l'igiene e la pulizia in genere di locali comunali;
- g) Acquisto e abbonamento a libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere;
- h) Divulgazione di bandi di concorso o comunicati ulteriori o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
- i) Spese per la stampa e la diffusione di modulistica, bollettini, circolari, prospetti, pubblicazioni in generale;
- j) Spese per lo svolgimento di corsi per il personale; partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie;
- k) Spese per l'espletamento di concorsi;
- l) Apparecchiature e programmi informatici (hardware e software, modem, scanner, memorie rimovibili e non ...) compresa l'assistenza specialistica sistematica e di programmazione, macchine da scrivere e da calcolo, apparecchiature cifranti e spese per il relativo materiale di consumo;
- m) Beni alimentari;
- n) Spese per il mantenimento degli indigenti;
- o) Spese per onoranze funebri;
- p) Acquisto, manutenzione e riparazione attrezzature antincendio; acquisto, manutenzione e noleggio di materiale e attrezzature destinati al soccorso e di attrezzature per la loro manutenzione;
- q) Automezzi e relativi ricambi; pedaggi autostradali;
- r) Combustibili, carburanti e lubrificanti ed altro materiale di consumo;
- s) Spese per trasporti, spedizioni e noli, imballaggio, facchinaggio, sdoganamento, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;
- t) Materiale di ferramenta;
- u) Spese per acquisto di medicinali, apparecchiature e materiali sanitari; spese per accertamenti sanitari in generale e visite mediche;
- v) Materiali e strumentazioni per l'elettricità e forme diverse di energia;
- w) Locazione di beni mobili ed immobili e locazione finanziaria; spese di condominio;
- x) Beni mobili, in genere, posti a corredo e per il funzionamento dei beni immobili e degli impianti pubblici comunali;
- y) Attrezzature e mezzi di funzionamento, in genere, destinati allo svolgimento di attività dei servizi comunali e degli interventi in occasione delle emergenze (piano neve, frane, sisma ...)

- z) Acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione di beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile, impianti di riproduzione, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora, ecc.;
- aa) Attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per sondaggi, misurazioni e ricerche;
- bb) Beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili ed impianti comunali;
- cc) Beni per la manutenzione, sistemazione e completamento di strutture socio assistenziali, edifici scolastici, edifici per attività culturali, musei, cimiteri;
- dd) Beni ed attrezzature per la manutenzione, riparazione, sistemazione e completamento di strade, piazze, aree a verde, aree pubbliche comunali in generale, acquedotti e fognature e relativi impianti, impianti di pubblica illuminazione;
- ee) Beni ed attrezzature necessari per la manutenzione, sistemazione e completamento di impianti sportivi, per la ricreazione ed il tempo libero;
- ff) Provvista di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ai dipendenti;
- gg) Forniture di giochi, arredo urbano e segnaletica;
- hh) Ogni altro bene necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie comunali.

B) Tipologie di servizi

- a) Servizi di manutenzione e riparazione di impianti e attrezzature comunali, beni mobili registrati e altri beni mobili in genere;
- b) Servizio di gestione beni comunali, fatto salvo quanto disposto in regolamenti e provvedimenti specifici;
- c) Servizi di manutenzione del verde pubblico, di ville e giardini, di strade e piazze ed in generale di ogni area pubblica;
- d) Servizi di trasporto in genere e di trasporto scolastico in particolare;
- e) Servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa;
- f) Servizi e prestazioni attinenti all'informatica; servizi di microfilmatura, archiviazione ottica;
- g) Servizi di trascrizione, traduzione, restauro e rilegatura di libri, riviste, giornali, atti comunali e pubblicazioni di vario genere; sistemazione archivio comunale;
- h) Servizi di natura intellettuale in genere e servizi di consulenza;
- i) Servizi tecnici di architettura ed ingegneria in materia di lavori pubblici;
- j) Servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria ed alla paesaggistica non riferiti alla redazione di progetti (rilievi topografici, frazionamenti, inserimenti in catasto, saggi, adempimenti relativi a procedure espropriative ...);

- k) Servizi di sperimentazione tecnica e in settori diversi;
- l) Servizi di collocamento e reperimento del personale;
- m) Servizi di ricerca di mercato e di manodopera specializzata, prestazioni intellettuali e forze lavoro;
- n) Servizi di eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti, pulizia e sgombero strade e scarpate, di bonifica di discariche e ripristino ambientale, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione di luoghi, mezzi e attrezzature e servizi analoghi;
- o) Servizi informativi e di stampa, di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione e sbobinatura;
- p) Servizi di mensa e di ristorazione;
- q) Servizi per la custodia e la sicurezza;
- r) Servizi relativi all'istruzione media, elementare, materna e degli asili nido;
- s) Servizi sociali e sanitari;
- t) Servizi cimiteriali;
- u) Servizi culturali, ricreativi e sportivi;
- v) Servizi sgombero neve;
- w) Servizi di prevenzione, protezione e qualità degli ambienti di lavoro;
- x) Ogni altro servizio che si renda necessario per garantire le attività del Comune.

Art. 7 - Casi e situazioni particolari

1. Il ricorso al sistema delle spese in economia per beni e servizi, nei limiti di importo indicato all'art. 2 del presente regolamento, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- Risoluzione di un precedente rapporto contrattuale o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- Completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- Lavori di riparazione in dipendenza di deficienze riscontrate nel corso del periodo di garanzia dei beni acquistati quando l'impresa fornitrice non vi abbia provveduto entro i termini indicati per eseguire i lavori;
- Acquisizione di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- Urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale.

Art. 8 - Forme delle procedure in economia

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono essere effettuati:
 - a) mediante amministrazione diretta;
 - b) mediante procedura di cottimo fiduciario;
 - c) mediante forma mista, parte a cottimo e parte in amministrazione diretta.
2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri, appositamente acquistati o noleggiati, e con personale proprio delle stazioni appaltanti o eventualmente assunto per l'occasione sotto la direzione del responsabile unico del procedimento.
3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

TITOLO II - SISTEMA DELL'AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Art. 9 - Procedura in amministrazione diretta

1. La presente procedura viene essenzialmente seguita nel campo dell'esecuzione dei lavori e dell'acquisizione dei servizi.
2. Nell'amministrazione diretta, il responsabile unico del procedimento organizza ed esegue i lavori ed i servizi per mezzo di personale dipendente o eventualmente assunto, utilizzando mezzi propri dell'Amministrazione o appositamente noleggiati e acquisendo direttamente le eventuali forniture di beni che si dovessero rendere necessari.

Art. 10 - Procedura per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta.

1. In caso di esecuzione dei lavori con il sistema dell'amministrazione diretta dovrà essere osservata la procedura dei commi seguenti.
2. L'ufficio proponente dovrà procedere, per ciascun lavoro da eseguire, con propria determinazione dalla quale sia possibile individuare il bene su cui si deve intervenire, l'esatta indicazione dei lavori, le circostanze che hanno determinato la necessità dell'intervento, le ragioni per cui è da ritenere conveniente il ricorso all'esecuzione in economia. Alla determinazione dovranno essere allegati un preventivo di spesa ed eventuali elaborati tecnico-progettuali.
3. La determinazione dovrà altresì specificare, tenuto conto delle capacità organizzative e tecniche dell'apparato comunale, le ragioni e le modalità di esecuzione dei lavori, dando atto del sistema prescelto per l'esecuzione medesima.
4. Il responsabile unico del procedimento provvede, quindi, all'acquisto dei materiali ed all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
5. Per l'acquisto di materiale e di attrezzature occorrenti per l'esecuzione dei lavori in questione, nonché per la gestione, il funzionamento e la manutenzione dei mezzi dell'Ente preposti all'esecuzione dei succitati lavori in amministrazione diretta, laddove la spesa risulti inferiore ad €.

6.000,00 IVA esclusa, il responsabile unico del procedimento provvede all'acquisto diretto avendo cura di ottenere le migliori condizioni di mercato, sia in ordine alla qualità sia ai prezzi.

6. Per importi eccedenti €. 6.000,00 ed al di sotto di €. **40.000,00** IVA esclusa, si potrà procedere conformemente al successivo art. 11.

7. Detti contratti sono conclusi a mezzo di lettera commerciale firmata dal responsabile del Servizio.

TITOLO III - SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO

CAPO I

Procedura per forniture e servizi con il sistema del cottimo fiduciario.

Art. 11 - Affidamento di forniture e servizi col sistema del “cottimo”

1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario, le forniture e i servizi per i quali si renda necessario, ovvero opportuno, l'affidamento ad un imprenditore in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

2. Quando viene scelta la forma di acquisizione delle forniture e dei servizi mediante cottimo, il responsabile del procedimento attiva l'affidamento con procedura negoziata nei confronti di idonea impresa.

3. Resta sempre fermo il rispetto delle tipologie individuate al precedente art. 6 ed il limite finanziario generale di € 100.000,00 fissato dall'art. 2.

4. L'apertura dei preventivi deve essere effettuata dal responsabile unico del procedimento, alla presenza di due dipendenti che fungeranno da testimoni.

5. Per le finalità di cui al presente articolo dovrà procedersi come segue:

A) - Affidamento DIRETTO

Per le forniture ed i servizi in economia di importo fino a **40.000,00** Euro si può procedere anche con affidamento diretto rivolto ad una sola ditta, **ai sensi dell'art. 125, comma 11, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.**

Il responsabile unico del procedimento potrà anche procedere attraverso indagine di mercato, interpello o procedura negoziata tra almeno tre imprese. In questo caso l'indagine/interpello/trattativa potrà avvenire attraverso gara informale da esperirsi mediante richiesta di presentazione di disponibilità e preventivi offerta in busta chiusa oppure comunicate tramite fax o posta o ancora attraverso indagine telefonica e registrazione dei dati da parte dell'ufficio che conduce la procedura.

Si potrà pure procedere con affidamento diretto, a prescindere dall'importo di cui al I comma, nel caso di specialità del bene o servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato.

Complessivamente nell'anno il ricorso a detta procedura non potrà superare, per la stessa ditta, l'importo di € 50.000,00.

B) Affidamento a mezzo elenco degli operatori economici

Per servizi e forniture d'importo pari o superiore a € 40.000,00 si procederà individuando non meno di cinque operatori economici nell'elenco di cui all'art. 4 del presente regolamento, secondo criteri di rotazione meglio dettagliati nei provvedimenti di attuazione della norma di riferimento.

Si procederà a concedere alle imprese invitate un termine per la presentazione delle offerte non inferiore a 10 giorni, riducibili a 5 in caso di urgenza previa adeguata motivazione.

Questa procedura dovrà essere improntata al rispetto del principio di segretezza tanto che, per la presentazione della proposta/offerta, dovrà essere richiesta la forma in plico chiuso, debitamente sigillato con controfirma, con la sola indicazione, sulla busta, dei dati riguardanti la ditta e la gara per cui si concorre.

Il responsabile unico del procedimento, in alternativa all'individuazione degli operatori economici nell'elenco suddetto, potrà dar corso al sistema della procedura aperta (asta pubblica). L'avviso di gara dovrà essere pubblicato all'albo pretorio del Comune.

C) Altre regole da seguire per la procedura di cottimo

La procedura amministrativa per l'affidamento delle forniture e dei servizi a cottimo viene svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare, nelle vigenti forme di legge, i richiesti requisiti di qualificazione e procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento.

L'atto di cottimo deve fare riferimento, possibilmente, ad un capitolato d'onere in rapporto alla natura ed alle caratteristiche della fornitura e/o del servizio da richiedere.

Per le acquisizioni più semplici si potrà procedere prevedendo direttamente nella lettera di invito le condizioni d'onere.

Il capitolato d'onere e la lettera di invito dovranno, comunque, contenere:

- a) l'elenco delle forniture e dei servizi;
- b) le specifiche tecnico-prestazionali e le modalità di esecuzione delle forniture e dei servizi;
- c) il termine di inizio e durata della prestazione o di consegna dei beni oggetto della fornitura;
- d) le modalità di pagamento;
- e) le penalità in caso di ritardo;
- f) il diritto della stazione appaltante di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'affidatario, in caso di inadempimento.

Art. 12 - Criteri di aggiudicazione

1. Per l'aggiudicazione delle forniture e dei servizi in economia potrà essere applicato, secondo i casi, sia il criterio "unicamente al prezzo più basso" che quello "dell'offerta economicamente più vantaggiosa".

2. In questo secondo caso è sempre obbligatorio prevedere nella lettera d'invito o nel capitolato/condizioni d'onere la predeterminazione degli elementi variabili e possibilmente anche dei punteggi attribuiti a ciascuno di essi.

Art. 13 - Verifica della prestazione e pagamenti riferiti a forniture e servizi

1. I pagamenti a fronte degli ordini di acquisizione sia di forniture, sia di servizi dovranno essere disposti entro 60 giorni dalla verifica e attestazione di regolare effettuazione della prestazione o collaudo.

2. L'attestazione di regolare esecuzione o collaudo dovrà avvenire sempre entro e non oltre 20

giorni dalla presentazione della fattura, se successiva all'avvenuta prestazione.

3. Nel caso in cui la fattura fosse emessa dalla ditta prima della data di consegna o di effettuazione del servizio, il termine per adempiere alla verifica decorrerà dalla data di effettuazione completa della prestazione a cui si riferisce la fattura.

4. Nel conteggio dei termini previsti al 1° comma per disporre il pagamento non sono compresi e, pertanto, vanno computati a parte i termini di tesoreria stabiliti ai sensi della vigente convenzione e quelli derivanti dalla scelta della modalità di pagamento richiesta dal creditore.

5. La verifica e l'attestazione di regolare esecuzione della prestazione sono effettuati dal responsabile unico del procedimento mediante visto di attestazione apposto direttamente sulla fattura.

6. E' ammesso il collaudo parziale delle forniture e dei servizi, secondo le norme di cui ai precedenti commi, con conseguenti pagamenti in acconto.

CAPO II

Procedura per i lavori con il sistema del cottimo fiduciario.

Art. 14 - Lavori da eseguirsi con il sistema del cottimo fiduciario

1. Per i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino a 200.000,00 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati nell'elenco predisposto da questo Comune ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

2. L'ufficio proponente dovrà porre in essere gli adempimenti di cui al precedente art. 10, co. 2, oltre ad una relazione tecnico - estimativa, nella quale dovranno essere indicati e computati tutti i lavori da eseguire ed eventuali altri elaborati tecnico - progettuali.

3. La Giunta comunale provvederà ad approvare gli elaborati progettuali e la relazione tecnico-estimativa.

4. Il responsabile del Servizio invia, sulla base della relazione tecnico-estimativa, ad imprese idonee, in numero non inferiore a cinque, individuate nell'elenco degli operatori economici di cui all'art. 4 del presente regolamento, ed in possesso dei requisiti di legge, la richiesta di presentare un preventivo di spesa con offerta entro un termine da stabilirsi di volta in volta.

5. La lettera di invito di cui al precedente comma deve contenere l'oggetto della prestazione, le eventuali garanzie richieste, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità d'esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento, ovvero, in alternativa, il rimando a perizia preventiva o ad elaborati progettuali che contengano i requisiti sopra elencati che possono essere visionati presso la sede dell'Ente.

6. Nel caso in cui l'importo della spesa non superi l'ammontare di €. 40.000,00, con esclusione dell'IVA, si può procedere ad affidamento diretto dei lavori. La Giunta provvederà ad approvare il progetto o il preventivo di spesa e la relazione tecnico-estimativa per importi di lavori superiori ad €. 10.000,00.

7. Per lavori nell'ambito dell'importo di cui al precedente comma 6, il contratto di cottimo si perfeziona con l'acquisizione agli atti del Verbale di Cottimo, redatto secondo le caratteristiche ed i punti presenti nel modello in allegato (Allegato 1). Tale Verbale diventa esecutivo al momento dell'approvazione del responsabile unico del procedimento, il quale provvede contestualmente ad impegnare la spesa occorrente. Per importi superiori si dovrà procedere alla sottoscrizione di regolare contratto da registrarsi.

8. L'atto di cottimo deve indicare i seguenti elementi:

- l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- le condizioni di esecuzione;
- il tempo di esecuzione dei lavori;
- le modalità di pagamento;
- le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 137 D.Lgs. 12.4.2006, n. 163.

9. Scaduto il termine fissato per la presentazione delle offerte, il responsabile unico del procedimento per l'affidamento dei lavori, assistito da altri due impiegati del Comune fungenti anche da testimoni, esamina i preventivi presentati e, accertatane la regolarità, sceglie quello economicamente più vantaggioso per il Comune in relazione ai parametri previsti nella lettera invito.

10. L'affidamento dei lavori è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa vigente. In particolare, per importi fino ad €. 10.000,00, è facoltà dell'Amministrazione richiedere la sola autocertificazione.

11. Il responsabile unico del procedimento ha la facoltà di non procedere ad alcuna scelta con atto motivato.

12. Delle operazioni eseguite viene redatto apposito verbale sottoscritto dal responsabile unico del procedimento e dagli impiegati del Comune.

13. Nelle more della costituzione dell'elenco degli operatori economici di cui all'art. 4 del presente regolamento, il responsabile unico del procedimento individuerà autonomamente le imprese in possesso dei requisiti prescritti, alle quali rimettere la richiesta di preventivo di spesa.

14. In alternativa il responsabile unico del procedimento può procedere a mezzo asta pubblica.

CAPO III

Contabilità, liquidazione e pagamento dei lavori in economia

Art. 15 - Verifica delle prestazioni

1. I lavori eseguiti in economia sono soggetti a specifiche verifiche in corso d'opera ed a regolare contabilizzazione da parte della direzione lavori, che provvede, ad ultimazione delle opere, ad attestarne la regolare esecuzione.

2. L'attestazione di regolarità dell'esecuzione deve essere resa entro tre mesi dalla conclusione

dei lavori.

Art. 16 - Relazione e contabilità finale dei lavori

1. Ciascun lavoro eseguito in economia dovrà essere contabilizzato a cura del direttore dei lavori:
 - a) per il sistema dell'amministrazione diretta, mediante verifica dei documenti contabili di trasporto e delle fatture;
 - b) per il sistema del cottimo fiduciario, mediante relazione del direttore dei lavori che deve contenere una dichiarazione in merito alla regolare esecuzione dei lavori stessi e la compilazione della ulteriore documentazione tecnica necessaria.
2. Le fatture dei lavori e delle provviste non possono essere liquidate se non munite del visto del responsabile unico del procedimento e/o del direttore lavori.

Art. 17 - Liquidazione

1. La liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta è effettuata con atto di liquidazione del responsabile unico del procedimento, sulla base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori. In particolare, la liquidazione delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli, ecc., avviene sulla base di fatture presentate dai creditori, unitamente all'ordine di fornitura.
2. I lavori effettuati mediante cottimo sono liquidati dal responsabile in base al conto finale redatto dal direttore dei lavori. Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del direttore dei lavori nella quale vengono indicati i dati e le informazioni essenziali riferite ai lavori effettuati e l'attestazione della regolare esecuzione degli stessi.

Art. 18 - Maggiori spese e perizie suppletive

1. Ove, durante l'esecuzione dei lavori in economia risultasse insufficiente la spesa autorizzata, il responsabile unico del procedimento presenta una perizia suppletiva al fine di ottenere l'assegnazione delle ulteriori risorse necessarie.
2. In nessun caso la spesa complessiva dei lavori potrà superare quella debitamente autorizzata e regolarmente impegnata nei limiti di €. 200.000,00.

Art. 19 - Garanzie

1. Le ditte affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto per gli appalti di importo inferiore ad €. 20.000,00, IVA esclusa.
2. Ove l'importo dei lavori superi il detto limite la garanzia deve essere prestata sul totale dei lavori al netto degli oneri fiscali.

Art. 20 - Inadempimenti

1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili alla ditta affidataria delle opere di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nell'atto o nel verbale di cottimo o nel contratto.

Inoltre l'Ente dopo formale ingiunzione, a mezzo di raccomandata A.R., rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro a spese del soggetto inadempiente, salvo l'esercizio da parte dell'Ente dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

TITOLO IV - LAVORI DI SOMMA URGENZA

Art. 21 - Lavori d'urgenza

1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato dal responsabile unico del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, che viene trasmessa all'Amministrazione per la copertura finanziaria e l'autorizzazione all'esecuzione delle opere.

Art. 22 - Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il responsabile unico del procedimento può disporre, contemporaneamente alla redazione del Verbale di Somma Urgenza (Allegato 2), la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 200.000,00 IVA esclusa, o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile unico del procedimento o dal tecnico da questi incaricato.

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'art. 136, comma 5 del Regolamento sui lavori pubblici, DPR 554/99.

4. Il responsabile unico del procedimento, compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla Giunta Comunale che provvede all'approvazione dei lavori.

5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione della Giunta Comunale, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

TITOLO V - DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 23 - Esecuzione con sistema misto

1. Si può procedere all'acquisizione dei servizi in economia anche col metodo misto, quando motivi tecnici rendano necessaria l'esecuzione, parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo, nel rispetto comunque delle norme contenute nel presente regolamento.

Art. 24 - Acquisizione forniture e servizi in casi impellenti ed imprevedibili

1. Per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi fino all'importo di **€.40.000,00**.
2. In tutti i casi in cui l'acquisizione di forniture e servizi in economia è determinata dalla necessità di provvedere per far fronte a situazioni individuate al precedente comma, queste devono risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuovere gli inconvenienti determinatisi.
3. Il verbale è compilato dal responsabile unico del procedimento che definirà contemporaneamente la spesa delle forniture e/o dei servizi da acquisire anche al fine di garantire la relativa copertura finanziaria.

Art. 25 - Maggiori spese per canoni, forniture e servizi complementari

1. Ove durante l'acquisizione delle forniture e dei servizi in economia, si renda assolutamente necessario ed indispensabile eseguire interventi complementari e la somma impegnata si riveli insufficiente, il responsabile unico del procedimento potrà disporre una relazione/preventivo suppletiva, per chiedere l'autorizzazione per la maggiore spesa.
2. In nessun caso, comunque, l'ulteriore spesa potrà superare il limite del 50% dell'importo relativo all'intervento disposto in amministrazione diretta o del cottimo principale.
3. L'impresa affidataria della prestazione resterà, sempre, obbligata ad effettuare ulteriori prestazioni alle stesse condizioni di contratto, nel limite di un ulteriore valore non superiore, comunque, al 20% del contratto originario.
4. Per la gestione dei rapporti contrattuali in tutti i casi di richiesta di maggiori prestazioni e di aumento delle spese iniziali del contratto, si applicano le regole vigenti in materia di contabilità di Stato.

Art. 26 - Stipulazione del contratto e garanzie per lavori, forniture e servizi

1. I contratti per l'acquisizione di forniture e servizi in amministrazione diretta e a cottimo di importo inferiore ad €. 10.000,00 possono essere stipulati, nel rispetto della prassi dell'Ente, a mezzo di scrittura privata e nelle altre forme indicate dall'art. 17 del Regio Decreto 18 Novembre 1923 n. 2440, quarto capoverso.
2. I contratti per l'esecuzione di lavori in economia di importo inferiore ad €. 20.000,00 possono essere stipulati, nel rispetto della prassi dell'Ente, a mezzo di scrittura privata e nelle altre forme indicate dall'art. 17 del Regio Decreto 18 Novembre 1923 n. 2440, quarto capoverso.
3. Le ditte esecutrici sono tenute, limitatamente ai contratti di servizi per cottimi e di forniture di importo superiore ad €. 15.000,00, a prestare cauzione definitiva pari al 10% dell'importo delle commesse al netto degli oneri fiscali.

Art. 26 - bis - Ordinazioni in economia. *

1. Fino all'importo di € 3.000,00 per provviste e servizi e € 5.000,00 per lavori, I.V.A. esclusa, l'ordinazione a terzi è disposta attraverso "buoni d'ordine", emessi in triplice esemplare, sottoscritti dal responsabile del servizio o con determinazione del responsabile del servizio e contenenti il riferimento al presente regolamento, all'intervento o capitolo di bilancio nonché all'eventuale preventivo del terzo, il visto di impegno del servizio finanziario. Due esemplari del "buono d'ordine" vengono consegnati all'impresa, la quale provvederà ad allegarne uno alla fattura.

TITOLO VI - NORME FINALI

Art. 27 - Diritto di accesso agli atti

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, l'Amministrazione comunale garantisce a tutti i cittadini, nelle forme previste dal regolamento di accesso alle informazioni ed ai documenti amministrativi, il diritto all'informazione sull'attività da essa svolta per le procedure disciplinate dalla presente normativa.

2. L'accesso all'elenco delle ditte ammesse al procedimento instaurato per le forniture e i servizi di cui al presente regolamento è differito al momento in cui la gara è stata espletata, in quanto la sua conoscenza può pregiudicare la regolarità della gara ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

Art. 28 - Norme abrogate ed entrata in vigore

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

2. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno stesso della esecutività della deliberazione di approvazione ai sensi del vigente Testo Unico n. 267/2000.